

XVII legislatura

A.S. 1962:

"Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014"

(Approvato dalla Camera dei deputati)

Luglio 2015
n. 95



servizio del bilancio
del Senato



Servizio del Bilancio

SBilancioCU@senato.it

 [@SR_Bilancio](https://twitter.com/SR_Bilancio)

Direttore dott. Renato Loiero

Segreteria

tel. 5790

Uffici

**Documentazione degli effetti
finanziari dei testi legislativi**

dott. Fortunato Lambiase

tel. 3786

**Verifica della quantificazione degli oneri connessi
a testi legislativi in materia di entrata**

avv. Giuseppe Delreno

tel. 2626

**Verifica della quantificazione degli oneri connessi
a testi legislativi in materia di spesa**

dott. Daniele Bassetti

tel. 3787

Segretari parlamentari

dott.ssa Anna Elisabetta Costa

dott.ssa Alessandra Di Giovambattista

sig. Cristiano Lenzini

dott. Vincenzo Bocchetti

dott. Maurizio Sole

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2015). Nota di lettura, "A.S. 1962: "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014" (Approvato dalla Camera dei deputati)". NL95, luglio 2015, Senato della Repubblica, XVII legislatura

INDICE

<i>PREMESSA</i>	1
Capo I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI	1
<i>Articolo 1 (Abrogazione di disposizioni relative alla commercializzazione di apparecchiature televisive in Italia. Caso EU Pilot 6868/14/ENTR)</i>	1
<i>Articolo 2 (Disposizioni relative all'importazione di prodotti petroliferi finiti liquidi da Paesi terzi. Caso EU Pilot 3799/12/TRADE)</i>	2
Capo II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE, DEI SERVIZI E DEI CAPITALI	2
<i>Articolo 3 (Modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche in materia di impianti ed esercizio di stazioni radioelettriche a bordo di navi. Caso EU Pilot 5301/13/CNCT)</i>	2
<i>Articolo 4 (Disposizioni in materia di servizi di radiodiffusione sonora in onde medie a modulazione di ampiezza. Caso EU Pilot 3473/12/INSO)</i>	3
<i>Articolo 5 (Disposizioni relative ai costi amministrativi a carico dei fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche. Procedura di infrazione n. 2013/4020)</i>	3
<i>Articolo 6 (Disposizioni relative ai servizi di media audiovisivi. Corretto recepimento della direttiva 89/552/CEE, come modificata dalla direttiva 2007/65/CE e codificata dalla direttiva 2010/13/UE. Caso EU Pilot 1890/11/INSO)</i>	5
<i>Articolo 7 (Disposizioni concernenti la libera prestazione di servizi degli agenti di brevetto. Procedura di infrazione n. 2014/4139)</i>	5
<i>Articolo 8 (Disposizioni in materia di affidamento di servizi pubblici locali. Procedure di infrazione n. 2012/2050 e 2011/4003)</i>	7
<i>Articolo 9 (Disposizioni relative ai viaggi, alle vacanze e ai circuiti «tutto compreso». Procedura di infrazione n. 2012/4094)</i>	7
Capo III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA E SICUREZZA	8
<i>Articolo 10 (Disposizioni in materia di immigrazione e di rimpatri. Procedura di infrazione n. 2014/2235)</i>	8
Capo IV DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI	11
<i>Articolo 11 (Disposizioni concernenti la patente di guida. Procedura di infrazione n. 2014/2116 e caso EU Pilot 7070/14/MOVE)</i>	11
Capo V DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FISCALITÀ, DOGANE E AIUTI DI STATO	12
<i>Articolo 12 (Modifiche alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto relativa a talune importazioni di merci di valore modesto. Procedura di infrazione n. 2012/2088)</i>	12
<i>Articolo 13 (Modifiche alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto relativa a talune operazioni intra-UE. Caso Pilot 6286/14/TAXU)</i>	13
<i>Articolo 14 (Disposizioni relative alla gestione e al monitoraggio degli aiuti pubblici alle imprese)</i>	14

<i>Articolo 15 (Obblighi di monitoraggio e relazione concernenti i Servizi di interesse economico generale)</i>	<i>18</i>
Capo VI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO E DI POLITICA SOCIALE	19
<i>Articolo 16 (Disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili. Caso EU Pilot 6155/14/EMPL)</i>	<i>19</i>
<i>Articolo 17 (Disposizioni di attuazione della direttiva 2009/13/CE sul lavoro marittimo. Procedura di infrazione n. 2014/0515)</i>	<i>20</i>
<i>Articolo 18 (Disposizioni in materia di cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali – Procedura di infrazione n. 2014/4168).....</i>	<i>20</i>
Capo VII DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE PUBBLICA E SICUREZZA ALIMENTARE	23
<i>Articolo 19 (Disposizioni relative al sistema di identificazione degli animali della specie bovina. Attuazione della direttiva 2014/64/UE, che modifica la direttiva 64/432/CEE per quanto concerne le basi di dati informatizzate che fanno parte delle reti di sorveglianza degli Stati membri)</i>	<i>23</i>
<i>Articolo 20 (Disposizioni in materia di organismi geneticamente modificati. Attuazione delle misure transitorie di cui all'articolo 26-quater della direttiva 2001/118/CE – Caso EU-Pilot 3972/12/SNCO)</i>	<i>23</i>
Capo VIII DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE	24
<i>Articolo 21 (Disposizioni relative alla cattura di richiami vivi. Procedura di infrazione n. 2014/2006)</i>	<i>24</i>
<i>Articolo 22 (Divieto di commercio di specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo. Caso EU Pilot 5391/13/ENVI)</i>	<i>25</i>
<i>Articolo 23 (Disposizioni finalizzate al corretto recepimento della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio. Procedura di infrazione n. 2014/2123).....</i>	<i>25</i>
<i>Articolo 24 (Disposizioni relative allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio – Caso EU-Pilot 7334/15/CLIM).....</i>	<i>26</i>
Capo IX DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA.....	26
<i>Articolo 25 (Disposizioni relative allo stoccaggio di scorte petrolifere. Procedura di infrazione n. 2015/4014)</i>	<i>26</i>
<i>Articolo 26 (Disposizioni per la corretta attuazione del terzo pacchetto energia. Procedura di infrazione n. 2014/2286)</i>	<i>27</i>
Capo X DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE	28
<i>Articolo 27 (Capacità europea di risposta emergenziale)</i>	<i>28</i>
Capo XI ALTRE DISPOSIZIONI	29
<i>Articolo 28 (Introduzione dell'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234).....</i>	<i>29</i>
<i>Articolo 29 (Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 234)</i>	<i>31</i>
Capo XII DISPOSIZIONE FINALE	32
<i>Articolo 30 (Clausola di invarianza finanziaria)</i>	<i>32</i>

PREMESSA

Al momento del completamento del presente *dossier*, non risulta depositata la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

Le analisi qui presentate sono state effettuate sulla base delle relazioni tecniche riferite ai singoli emendamenti e sul materiale informativo trasmesso nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati.

Capo I **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE** **MERCI**

Articolo 1 *(Abrogazione di disposizioni relative alla commercializzazione di apparecchiature televisive in Italia. Caso EU Pilot 6868/14/ENTR)*

L'articolo abroga i decreti ministeriali che hanno disciplinato nel tempo la commercializzazione nel territorio nazionale degli apparecchi ricevitori per la televisione in tecnica analogica, in quanto oramai obsoleti rispetto alle nuove tecniche di trasmissione digitale, nonché oggetto di procedure di contenzioso in sede europea.

La RT afferma che le innovazioni tecnologiche introdotte rendono necessario un aggiornamento e un riordino dello specifico quadro normativo e la conseguente abrogazione dei cinque decreti emanati in tempi in cui era presente la tecnica analogica. In particolare, l'abrogazione del decreto 26 marzo 1992 e del precedente decreto 6 febbraio 1978 rende possibile la libera circolazione dei ricevitori televisivi sul mercato ed elimina una situazione di incertezza per gli operatori, sollevati dall'obbligo di richiedere una certificazione di conformità dei prodotti prevista per i ricevitori analogici, non più utilizzati.

La RT sottolinea che il rilascio delle certificazioni di rispondenza dei ricevitori analogici dei televisori immessi sul mercato nazionale avviene con le spese a carico del soggetto terzo. In sostanza, il soggetto, per poter ottenere la certificazione e immettere sul mercato interno l'apparecchio televisivo deve versare le spese cosiddette in "conto terzi" per le verifiche tecniche espletate dall'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione (ISCTI) del Ministero dello sviluppo economico.

La RT fa presente che per la procedura di certificazione era prevista una tariffa a copertura dei costi. Pertanto non ci sarà più l'introito della tariffa

unitamente al fatto che non sarà più espletata l'attività di cui sopra. Afferma, pertanto, che non si ascrivono effetti relativi ai saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, al fine di escludere oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, andrebbe assicurato che il venir meno delle entrate da tariffa per la procedura di certificazione di rispondenza dei ricevitori analogici sia perfettamente compensata dalla riduzione dei costi per la cessazione dell'attività per il rilascio della predetta certificazione.

Articolo 2

(Disposizioni relative all'importazione di prodotti petroliferi finiti liquidi da Paesi terzi. Caso EU Pilot 3799/12/TRADE)

L'articolo 2, inserito durante l'esame alla Camera, elimina l'autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico che attualmente è necessaria per l'importazione di prodotti petroliferi finiti liquidi da Paesi non appartenenti all'Unione europea.

La norma è al momento sprovvista di **RT**.

Al riguardo, nulla da osservare.

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE, DEI SERVIZI E DEI CAPITALI

Articolo 3

(Modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche in materia di impianti ed esercizio di stazioni radioelettriche a bordo di navi. Caso EU Pilot 5301/13/CNCT)

L'articolo modifica il Codice delle comunicazioni elettroniche per semplificare il regime autorizzatorio per la fornitura dei servizi di connettività a banda larga a bordo delle navi, nonché per limitare ai soli apparati strettamente legati alla sicurezza della vita umana in mare la necessità di essere elencati nella licenza di esercizio, nonché di ottenere un'autorizzazione generale, subordinata a requisiti stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e trasporti per poter affidare ad imprese l'impianto e l'esercizio, anche contabile, degli apparati.

La RT afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 4
(Disposizioni in materia di servizi di radiodiffusione sonora in onde medie a modulazione di ampiezza. Caso EU Pilot 3473/12/INSO)

L'articolo, introducendo l'articolo 24-*bis* al Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (decreto legislativo n. 177 del 2005), consente l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze radio analogiche in onde medie anche a soggetti nuovi entranti, previa individuazione da parte dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni dei criteri e delle modalità di assegnazione.

La RT afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato e che, al contrario, l'assegnazione di diritti d'uso sulle frequenze in onde medie implicherebbe nuove entrate a titolo di diritti amministrativi e di contributi.

Al riguardo, pur se non sono stati ascritti effetti di maggiori entrate discendenti dalla norma, apparirebbe utile fornire, sia pure in misura massima, una quantificazione delle entrate attese a titolo di diritti amministrativi e di contributi.

Articolo 5
(Disposizioni relative ai costi amministrativi a carico dei fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche. Procedura di infrazione n. 2013/4020)

La norma novella l'articolo 34 del Codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo n. 259 del 2003) modificando la misura del contributo annuo dovuto dalle imprese titolari dell'autorizzazione generale per la fornitura di reti pubbliche di comunicazioni e di servizio telefonico accessibile al pubblico. Inoltre, si prevede che per la copertura dei costi amministrativi complessivamente sostenuti per le funzioni attribuite all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), la misura dei diritti amministrativi di cui all'art. 34, comma 1, del codice è determinata ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 66, della legge n. 266 del 2005, in proporzione al totale dei ricavi maturati dalle imprese nelle attività oggetto dell'autorizzazione generale ovvero della concessione di diritti d'uso.

Si introduce l'obbligo per il Ministero dello sviluppo economico e per l'AGCOM di presentare un rendiconto annuale dei costi amministrativi sostenuti e dei diritti amministrativi riscossi.

Sono rimodulati i contributi annui, sia nel caso di fornitura di reti pubbliche di comunicazioni, sia nel caso di fornitura di servizio telefonico accessibile al pubblico, che nel caso di fornitura del servizio di comunicazioni mobili e personali.

Infine, si definiscono i contributi dovuti dalle imprese titolari di autorizzazione generale per l'attività di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo n. 259 del 2003 e i contributi dovuti dalle medesime imprese per l'utilizzo di frequenze radioelettriche per i collegamenti in ponte radio.

La RT originaria afferma che la novella all'art. 34 introduce una disposizione di carattere generale che, nel rispetto dei principi di contabilità pubblica, stabilisce un obbligo di rendicontazione su specifiche entrate erariali acquisite al bilancio generale dello Stato. Nel caso specifico si tratta delle entrate

di cui all'art. 18 del Cap. di entrata 2569 del bilancio generale dello Stato e dei costi correlati ad un sottoprodotto delle attività del centro di costo Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione del Ministero dello sviluppo economico, senza alcun onere per la finanza pubblica in quanto non vengono modificati gli importi dei diritti amministrativi.

Il comma 2-*bis*, introdotto con la lett. *a*), numero 2), si limita a prevedere che per la copertura dei costi amministrativi sostenuti per le attività di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) la misura dei diritti amministrativi resta quella prevista dall'art.1, commi 65 e 66, della legge n. 266 del 2005, basata sui ricavi maturati dalle imprese nelle attività oggetto dell'autorizzazione generale. La disposizione, pertanto, non comporta nuovi oneri a carico dei soggetti autorizzati, né nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

Le modifiche apportate con la lett. *b*) all'allegato 10 del codice dovrebbero assicurare maggiori entrate rispetto alla versione attuale dell'allegato 10, a numero di soggetti autorizzati invariato. Infatti secondo la RT l'attuale regime contributivo agevolato – previsto dall'allegato 10, come modificato dal D.L. n. 145/2013 – in favore di imprese che offrono servizi sull'intero territorio nazionale o su una porzione di territorio con popolazione superiore a 10 milioni di abitanti, sebbene abbia portato alla nascita di 15 nuovi operatori, ha comportato per lo Stato minori entrate rispetto a quelle attese. A fronte di un potenziale introito di circa 1,8 milioni di euro su base nazionale sono, infatti, stati introitati soltanto 4.500 euro, senza che, tuttavia, tali operatori si siano dimostrati in grado di operare a livello nazionale come prescritto dalla legge. Con le modifiche proposte all'allegato 10, si conta invece di ritornare agli introiti del 2013, ricavando entrate, a copertura delle spese a carico del Ministero dello sviluppo economico, sia dalla presentazione di nuove istanze sia dal riequilibrio del regime contributivo di cui hanno goduto i grandi operatori nel 2014. Tali maggiori entrate, in particolare, deriveranno dai contributi che saranno richiesti alla luce delle modifiche proposte alle società già titolari di autorizzazione generale in data antecedente al 31 dicembre 2014 e, considerando i numeri degli attuali soggetti autorizzati a livello nazionale che nell'anno 2014 hanno goduto di un regime agevolato, si stima un maggiore introito pari ad un milione di euro.

Al riguardo, si segnala che le modifiche introdotte dalla norma al codice delle comunicazioni elettroniche determinano una rimodulazione delle tariffe dovute dalle imprese titolari dell'autorizzazione generale per la fornitura di reti pubbliche di comunicazioni e di servizio telefonico accessibile al pubblico, senza che la RT fornisca le informazioni e i dati necessari per dimostrare l'invarianza complessiva del gettito. In particolare, anche alla luce delle modifiche intervenute nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati,

andrebbe assicurato che la rimodulazione dei contributi in esame sia idonea a garantire la copertura dei costi amministrativi sostenuti.

A tale proposito, il rappresentante del Governo ha affermato che le modifiche introdotte alla disciplina in materia di contributo per la fornitura di reti pubbliche di comunicazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b*), non determinano una riduzione del gettito stimato con riferimento al testo originario del provvedimento e che i contributi a carico delle imprese titolari di autorizzazione generale, rispettivamente per le attività di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre e per l'utilizzo di frequenze radioelettriche per i collegamenti in ponte radio, di cui alle lettere *c*) e *d*) del comma 1 dell'articolo 5, essendo destinati alla copertura dei costi amministrativi di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo n. 259 del 2003, non determinano effetti negativi a carico della finanza pubblica¹. Tuttavia sembra necessario acquisire i dati che supportano tali conclusioni evidenziando l'incidenza che avranno le rimodulazioni delle tariffe in termini di gettito.

Articolo 6

(Disposizioni relative ai servizi di media audiovisivi. Corretto recepimento della direttiva 89/552/CEE, come modificata dalla direttiva 2007/65/CE e codificata dalla direttiva 2010/13/UE. Caso EU Pilot 1890/11/INSO)

La norma integra l'art. 38, comma 12, del decreto legislativo n. 177 del 2005, prevedendo che i *trailers* cinematografici di origine europea di prossima programmazione non siano considerati ai fini del calcolo dei limiti massimi di affollamento pubblicitario nei servizi di media audiovisivi e radiofonici, a condizione che tali filmati promozionali abbiano autonoma collocazione nella programmazione e non siano inseriti all'interno di un'interruzione pubblicitaria.

La RT afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, essendo la stessa riferita al mercato privato.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare.

Articolo 7

(Disposizioni concernenti la libera prestazione di servizi degli agenti di brevetto. Procedura di infrazione n. 2014/4139)

L'articolo modifica l'articolo 147 del Codice della proprietà industriale (D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30), relativo alle domande di brevetto o di marchio, al fine di abolire la necessità per il richiedente o l'eventuale mandatario, di indicare o eleggere un domicilio in Italia. Si prevede, pertanto, la facoltà per il richiedente di eleggere domicilio in uno qualunque dei Paesi dell'Unione europea o nello Spazio economico europeo, affinché ivi possa ricevere le comunicazioni e notificazioni dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. Inoltre, per le imprese e i

¹ Commissione Bilancio, Camera dei deputati, seduta del 3 giugno 2015.

professionisti è previsto l'obbligo di indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica.

Più in particolare:

- è sostituito il comma 3-*bis* dell'articolo 147 al fine di consentire al richiedente di eleggere domicilio in uno qualunque dei Paesi dell'Unione europea o nello Spazio economico europeo, affinché ivi possa ricevere le comunicazioni e notificazioni dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. Per quanto riguarda i mandatari, si fa rinvio al comma 4-*bis* dell'articolo 201 C.p.i., il quale prevede che i cittadini dell'Unione europea abilitati all'esercizio della medesima professione in un altro Stato membro possono iscriversi all'albo dei consulenti in proprietà industriale abilitati secondo le procedure di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, senza tuttavia avere l'obbligo di eleggere domicilio in Italia (comma 1, lettera *a*);
- è aggiunto il comma 3-*ter*, all'articolo 147, che prevede l'obbligo per le imprese, i professionisti e i mandatari, nei casi in cui sia loro richiesto di indicare o eleggere domicilio, di indicare anche il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie certificanti data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali. Al riguardo è esplicitamente fatta salva l'applicazione dell'articolo 16 del decreto-legge 185/2008 in merito agli obblighi per le imprese costituite in forma societaria di indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese. È altresì previsto che in caso di omessa indicazione dell'indirizzo di posta elettronica da parte di qualunque soggetto, comprese le persone fisiche, gli oneri connessi alle comunicazioni a cui l'Ufficio italiano brevetti e marchi è tenuto, a norma del C.p.i., rimangano a loro carico (comma 1, lettera *b*).
- è aggiunto il comma 3-*quater* all'articolo 147, al fine di prevedere che ove manchi l'indicazione o l'elezione del domicilio ai sensi del comma 3-*bis* e 3-*ter* nonché in tutti gli altri casi di irreperibilità, le comunicazioni e notificazioni si eseguono mediante affissione di copia dell'atto o avviso del contenuto di esso nell'albo dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, consentendo l'ordinato svolgimento dei procedimenti pendenti (comma 1, lettera *b*)).
- è modificato l'articolo 148 al fine di eliminare le parole "in Italia" ove riferite al domicilio eletto (comma 2).

La RT afferma che la disposizione in esame non comporta nuovi o maggiori oneri per lo Stato, poiché sono previste modalità elettroniche di comunicazione tra l'Ufficio italiano brevetti e marchi e l'interessato, rimanendo a carico di quest'ultimo ogni onere in caso di adozione di modalità di comunicazioni diverse.

Al riguardo, nulla da osservare considerato che – per espressa disposizione del comma 3-*ter*, confermata dalla relazione tecnica – vengono posti a carico dei soggetti interessati gli eventuali maggiori oneri concernenti l'adozione di modalità di comunicazione con l'Ufficio italiano brevetti e marchi diverse da quelle elettroniche.

Articolo 8

(Disposizioni in materia di affidamento di servizi pubblici locali. Procedure di infrazione n. 2012/2050 e 2011/4003)

L'articolo interviene sulla disciplina delle scadenze degli affidamenti diretti di servizi pubblici locali non conformi alla normativa europea (articolo 34, comma 22 del decreto-legge n. 179 del 2012), precisando che gli affidamenti in essere alla data del 31 dicembre 2004 (data così modificata dalla Commissione, nel testo originario era 1° ottobre 2003) cessano alla loro naturale scadenza o, in mancanza di scadenza prevista dal contratto, il 31 dicembre 2020, purché la società affidataria del servizio sia una società a partecipazione pubblica già quotata in borsa alla data del 1° ottobre 2003, ovvero una società posta sotto controllo della società quotata alla medesima data (mentre la norma vigente non richiede che la quotazione sia avvenuta a tale data).

Gli affidamenti che riguardano società poste sotto il controllo di una società quotata a partecipazione pubblica dopo la data del 31 dicembre 2004, a seguito di operazione societarie non conformi alla normativa europea, cessano improrogabilmente il 31 dicembre 2018 o alla scadenza prevista nel contratto se anteriore. Le modifiche approvate in prima lettura rispetto al testo del ddl iniziale sono volte al superamento dei rilievi avanzati dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia nelle procedure di infrazione n. 2012/2050 e n. 2011/4003.

La RT annessa al ddl iniziale A.C. 2977 si limitava ad affermare che l'articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, poiché ha carattere ordinamentale.

La RT allegata all'emendamento governativo approvato nel corso dell'esame in prima lettura, con cui si sono introdotte le modifiche al suddetto testo, conferma che le stesse non comportano nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, in quanto la norma regola rapporti giuridici tra società private ed enti locali.

Al riguardo, andrebbe confermato che anche le modifiche introdotte nel corso dell'esame in prima lettura, siano pienamente idonee ad evitare le "sanzioni" connesse alle procedure d'infrazione comminate all'Italia in sede UE.

Articolo 9

(Disposizioni relative ai viaggi, alle vacanze e ai circuiti «tutto compreso». Procedura di infrazione n. 2012/4094)

Il comma 1 apporta una serie di modifiche al codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo n. 79 del 2011.

In particolare all'articolo 50, comma 2, si prevede che i contratti di turismo organizzato debbano (e non soltanto possano, come stabilito finora) essere assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie che, per i viaggi all'estero e i viaggi che si svolgono all'interno di un singolo Paese, garantiscono, nei casi di insolvenza o fallimento dell'intermediario o dell'organizzatore, il rimborso del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del turista (attualmente la garanzia riguarda il rientro immediato del turista anche a causa di emergenze imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore o dell'intermediario. Tale obbligo di stipulare le polizze o fornire le garanzie di cui al primo periodo decorre dal 1° gennaio 2016).

Viene poi abrogato l'articolo 51 del decreto legislativo n. 79 del 2011 a decorrere dal 1° gennaio 2016. Tale articolo istituiva e disciplinava presso la Presidenza del consiglio dei

ministri il Fondo nazionale di garanzia finalizzato a consentire, in caso di insolvenza o di fallimento del venditore o dell'organizzatore, il rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio del consumatore nel caso di viaggi all'estero, nonché a fornire una immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze, imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore².

Il comma 2 stabilisce che per i contratti di vendita dei pacchetti turistici, come definiti dall'articolo 34 del decreto legislativo in esame, stipulati entro il 31 dicembre 2015, continua ad applicarsi la disciplina dell'articolo 51 del medesimo codice. Le istanze di rimborso relative a contratti di vendita dei pacchetti turistici stipulati entro il 31 dicembre 2015 devono essere presentate, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data in cui si è concluso o si sarebbe dovuto concludere il viaggio e sono definite fino ai limiti della capienza del Fondo nazionale di garanzia previsto dal citato articolo 51, la cui gestione liquidatoria è assicurata dall'amministrazione competente.

La RT non considera l'articolo.

Al riguardo, nulla da osservare, trattandosi di normativa che disciplina rapporti fra soggetti privati.

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA E SICUREZZA

Articolo 10

(Disposizioni in materia di immigrazione e di rimpatri. Procedura di infrazione n. 2014/2235)

Il dispositivo modifica l'articolo 5, comma 7-ter, secondo periodo, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, prevedendo che lo straniero (cittadino di uno Stato extra-UE), in possesso di un regolare permesso di soggiorno rilasciato da un altro Stato dell'UE che si trattiene nel territorio nazionale oltre i 3 mesi consentiti dalla legge,

² La gestione della previsione s'è dimostrata, secondo la stessa relazione governativa al disegno di legge europea 2013, alquanto problematica: al coinvolgimento del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, nella gestione di reclami circa l'osservanza delle disposizioni del codice del turismo, non corrispondeva un'adeguata dotazione finanziaria del Fondo Nazionale di garanzia, il cui capitolo di bilancio (cap. 863) era riportato "per memoria" all'inizio di ogni esercizio finanziario e veniva annualmente alimentato, a norma del comma 2 del predetto art. 51 d.lgs. n. 79/2011, esclusivamente da una quota pari al 2% dell'ammontare del premio delle polizze di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso il consumatore. Si trattava di una media di "200.000/250.000 euro annui, affluenti ad intervalli di tempo non regolare e nemmeno prevedibili, tenuto conto della complessa e lunga procedura che deve seguirsi per le suddette riassegnazioni. Le ordinarie risorse finanziarie disponibili con l'attuale sistema di alimentazione del fondo non hanno potuto, pertanto, far fronte al notevole incremento delle istanze di rimborso causate, nel 2009, dal fallimento di due importanti *tour operator* italiani (Todomondo, Viaggi del Ventaglio)" (relazione governativa cit.). La legge europea 2013 – ha poi disposto (con l'art. 4, comma 1, l. n. 97 del 2013) la modifica dell'art. 51, comma 2, disponendo l'aumento dal 2% al 4% della quota dell'ammontare del premio delle polizze di assicurazione obbligatoria come fonte di alimentazione del Fondo, anche al fine di stipulare dei contratti assicurativi che possano coprire l'eventuale differenza economica tra la disponibilità finanziaria del pertinente capitolo di bilancio (863) della Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'effettivo importo da rimborsare.

se non ottempera immediatamente all'ordine di ritornare nello Stato membro, viene espulso forzatamente nello Stato di origine o provenienza, e non nello Stato che ha rilasciato il permesso di soggiorno, come attualmente prevede la legge. Il rimpatrio forzato dello straniero verso lo Stato membro dell'Unione che ha rilasciato il titolo di soggiorno, e non verso il Paese terzo di origine dell'interessato, è possibile solo in caso di intese o accordi bilaterali di riammissione già operativi prima del 13 gennaio 2009, ossia della data di entrata in vigore della direttiva 2008/115/UE (cosiddetta direttiva rimpatri). La modifica normativa è finalizzata a chiudere la procedura di infrazione n. 2014/2235.

La RT annessa al ddl A.C. 2977 riferisce che la norma specifica che il rimpatrio forzato dello straniero, il cui soggiorno è irregolare in Italia, verso altro Stato membro dell'Unione che ha rilasciato un valido titolo di soggiorno e non verso il Paese terzo di origine o provenienza dell'interessato è possibile solo in caso di intese o accordi bilaterali di riammissione già operativi alla data di entrata in vigore della direttiva. Tale disposizione non influisce sul numero di espulsioni da eseguire ed è attuata dal Ministero dell'interno con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, non comportando pertanto nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Con l'articolo 3, comma 1, lettera *b*), della legge 30 ottobre 2014, n. 161 – legge europea 2013-*bis*, è stato modificato l'articolo 5, comma 7-*ter*, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, che prevedeva l'espulsione amministrativa verso lo Stato terzo di origine dello straniero irregolare in Italia ma in possesso di valido titolo di soggiorno rilasciato da altro Stato membro dell'Unione europea.

In particolare, la nuova formulazione della citata disposizione, entrata in vigore lo scorso 25 novembre, ha stabilito che l'allontanamento dello straniero irregolare in Italia ma in possesso di valido titolo di soggiorno rilasciato da altro Stato dell'Unione europea è eseguito verso quest'ultimo Stato e non verso il Paese di origine.

Sotto il profilo finanziario la RT evidenzia che la disposizione entrata in vigore il 25 novembre scorso non ha ancora dispiegato i propri effetti.

Rispetto alla formulazione previgente al 25 novembre scorso, la modifica proposta con la presente legge non comporta oneri aggiuntivi se si considera che nel predetto regime normativo la regola era l'allontanamento verso il Paese extraeuropeo di origine.

Alla luce di quanto sopra, l'imputazione degli oneri connessi a tali allontanamenti continua a gravare sul capitolo di spesa 2624 pag. 22 relativo a «*Spese di viaggio, trasporto e mantenimento di indigenti per ragioni di sicurezza pubblica. Spese per il rimpatrio di stranieri a seguito di provvedimento di espulsione o respingimento, ovvero per l'allontanamento dal territorio dello Stato di cittadini appartenenti a uno Stato membro dell'Unione europea. Spese per l'allontanamento dal territorio nazionale a seguito di accordi e convenzioni internazionali*».

Al riguardo, come segnalato anche nel corso dell'esame in prima lettura, pur considerando quanto affermato dalla RT in merito al fatto che la modifica introdotta non influisce sul numero complessivo di espulsioni da eseguire – e che, pertanto, alla sua attuazione si provvederà da parte del Ministero dell'interno, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, avvalendosi lo stesso delle sole risorse già disponibili a legislazione vigente³ – si sottolinea che la novella, sembrerebbe, ad un primo esame, introdurre elementi di "rigidità", da cui potrebbero scaturire nuovi effetti finanziari ove il Paese terzo sia più lontano del Paese Ue che ha rilasciato il permesso di soggiorno.

Pertanto, appare necessaria la richiesta di rassicurazioni in merito alla piena adeguatezza delle risorse previste dalla legislazione vigente, al fine di escludere eventuali maggiori spese dovute proprio alla necessità di eseguire, d'ora innanzi, l'allontanamento per la maggior parte dei casi verso il Paese di provenienza dell'interessato, anziché verso il Paese UE che ha eventualmente rilasciato il permesso di soggiorno. Ciò detto, in quanto la novella consente d'ora in poi l'espulsione verso tali Paesi, ma solo in presenza di accordi bilaterali operativi al gennaio 2009 (comunque sottoscritti con 16 Paesi Ue)⁴.

Venendo al piano strettamente finanziario-contabile, andrebbe chiarita l'affermazione contenuta nella RT per cui le risorse a bilancio anziché essere parametrare sulle nuove norme entrate in vigore il 25 novembre, sarebbero rimaste "ancorate alle vecchie norme" e pertanto non deriverebbero effetti dall'abrogazione delle norme. Infatti, l'articolo 21, comma 1, della legge di contabilità prescrive che il disegno di legge di bilancio sia formato sulla base della legislazione vigente, per cui, in questo caso, dopo il 25 novembre esso dovrebbe essere stato aggiornato tramite nota di variazioni.

Andrebbe inoltre confermato che la specifica "disponibilità" relativa all'esercizio in corso, risulti comunque adeguata alla copertura dei fabbisogni di spesa previsti per il medesimo anno, in considerazione luce della novella in esame⁵.

³ Sul punto, merita sottolineatura che già il Dipartimento della R.G.S aveva sollevato dubbi negli atti interlocutori con il Ministero dell'Interno, a fronte dei quali quest'ultimo segnalava l'adeguatezza delle risorse disponibili a legislazione vigente. Conferma, peraltro, ribadita da ultimo a fronte dei rilievi emersi nel corso dell'esame in prima lettura. Cfr. MINISTERO DELL'INTERNO, Ufficio Affari Legislativi e relazioni parlamentari, Nota del 13 aprile 2015.

⁴ A tale proposito, la Nota del Ministero dell'Interno ha segnalato che la normativa comunitaria è entrata in vigore il 25 novembre scorso e "non ha ancora dispiegato i propri effetti". Segnalando, altresì, che nel regime previgente la "regola" è sempre stata il rimpatrio verso il Paese extra UE di origine. La relazione illustrativa annessa al ddl iniziale evidenzia che nel caso in cui non rilevino intese o accordi bilaterali di riammissione già operativi alla data del 13 gennaio 2009, il rimpatrio forzato dello straniero con permesso di soggiorno di un Paese UE, deve essere eseguito in direzione del Paese terzo di origine o provenienza dell'interessato. Precisa, altresì, che gli Stati UE con cui l'Italia ha concluso intese o accordi bilaterali di riammissione sono: Austria, Bulgaria, Cipro, Croazia, Estonia, Francia, Grecia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Ungheria. Cfr. MINISTERO DELL'INTERNO, Ufficio Affari legislativi e relazioni parlamentari, doc. cit.

⁵ In proposito, va segnalato che ad oggi la "disponibilità" di competenza per il 2015 relativa al piano gestionale n. 22 del capitolo n. 2624 dello stato di previsione del Ministero dell'Interno segnala, su una

Capo IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI

Articolo 11
(Disposizioni concernenti la patente di guida. Procedura di infrazione n. 2014/2116 e caso EU Pilot 7070/14/MOVE)

L'articolo interviene in materia di requisiti per il rilascio delle patenti di guida e di requisiti richiesti agli esaminatori, nonché elimina alcune limitazioni alla guida dei minorenni titolari di patenti. Le modifiche approvate in prima lettura sono collegate alla violazione di norme europee in materia e per le quali sono aperti nei confronti dell'Italia una procedura di infrazione e un caso di pre-contenzioso.

In particolare, la disposizione modifica alcuni requisiti relativi al campo visivo minimo verso l'alto, elevandolo da 25 a 30 gradi, e agli esaminatori di scuola guida. Su questo ultimo punto si è intervenuti nel corso dell'esame in sede referente. Il testo vigente prevede infatti che gli istruttori di guida delle patenti di categoria AM, A1, A2, A, B1 e B siano titolari di una patente di categoria B da almeno tre anni; il testo iniziale dell'articolo prevedeva che tali istruttori dovessero essere titolari di una patente corrispondente a quella oggetto dell'esame da almeno tre anni.

Il dispositivo prevede che gli esaminatori per il conseguimento della patente B debbano essere titolari di una patente corrispondente da almeno tre anni, mentre per le altre patenti (AM, A1, A2, A, C1, C, D1, D, BE, C1E, CE, D1E e DE) gli esaminatori in attività al 30 giugno 2015 sono autorizzati ad effettuare esami dopo aver concluso il percorso di formazione previsto con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, anche in assenza del possesso di patente di categoria corrispondente. La disposizione elimina inoltre il divieto per i sedicenni che conducono veicoli appartenenti alle categorie AM, A1 e B1 e per i conducenti di ciclomotori di trasportare un passeggero. Le modifiche sono volte al superamento dei rilievi avanzati dalla Commissione europea nella procedura di infrazione 2014/2116 e nel caso EU Pilot 7070/14/MOVE.

La RT annessa al ddl iniziale riferisce che il dispositivo reca disposizioni di carattere ordinamentale in materia di patente di guida, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Capo V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FISCALITÀ, DOGANE E AIUTI DI
STATO

Articolo 12

(Modifiche alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto relativa a talune importazioni di merci di valore modesto. Procedura di infrazione n. 2012/2088)

Il comma 1 dell'articolo in esame, novellando l'articolo 9, comma 1, del D.P.R. n. 633 del 1972⁶, estende la franchigia IVA all'importazione, attualmente applicabile alle piccole spedizioni a carattere non commerciale e alle spedizioni di valore trascurabile⁷ anche alle relative spese accessorie, purché i corrispettivi dei servizi accessori abbiano concorso alla formazione della base imponibile e ancorché la medesima non sia stata assoggettata all'imposta.

Il comma 2 prevede la modifica – attraverso un regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze – dell'attuale regolamento in materia di franchigie fiscali, adottato con il decreto del Ministro delle finanze del 5 dicembre 1997, n. 489, al fine di esplicitare che, nei casi di applicazione della franchigia dai diritti doganali alle piccole spedizioni di carattere non commerciali e alle spedizioni di valore trascurabile, detta franchigia riguarda anche i relativi servizi accessori, a prescindere dal loro ammontare.

La RT afferma che la perdita di gettito è di entità trascurabile, in quanto dai dati forniti dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli risulta che la quasi totalità dell'IVA riscossa deriva da operazioni di importazione effettuate da soggetti intermedi, mentre le operazioni dei soggetti privati sono di ammontare non rilevante. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha precisato⁸ che per servizi accessori si intendono le spese di commissione, di imballaggio, di trasporto e di assicurazione, che sopravvengono fino al primo luogo di destinazione dei beni nel territorio dello Stato membro d'importazione, nonché quelle risultanti dal trasporto verso un altro luogo di destinazione situato nella Comunità, qualora quest'ultimo sia noto nel momento in cui si verifica il fatto generatore dell'imposta.

La relazione illustrativa chiarisce che l'intervento normativo proposto è finalizzato all'archiviazione della procedura di infrazione n. 2012/2088, avviata con riferimento alla disciplina IVA dei costi accessori, per invii di valore modesto⁹.

⁶ Attraverso l'inserimento del nuovo punto 4-bis nell'elenco dei servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali non imponibili.

⁷ Di cui alle direttive 2006/79/CE e 2009/132/CE del Consiglio.

⁸ Cfr. Protocollo 44923/RU del 14 aprile 2015. La risposta è coerente con quanto previsto all'articolo 86, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006; gli elementi elencati devono essere compresi nella base imponibile.

⁹ La relazione illustrativa riporta anche l'orientamento del Comitato IVA, il quale conferma che l'esenzione IVA per le merci oggetto di piccole spedizioni di cui all'articolo 1 della direttiva 2006/79/CE e all'articolo 23 della direttiva 2009/132/CE va applicata anche ai servizi accessori il cui costo è compreso nella base imponibile di tali beni a norma dell'articolo 86, paragrafo 1, lettera b), della direttiva IVA.

Al riguardo, si osserva che sarebbe utile acquisire i dati – di fonte Agenzia delle dogane e dei monopoli – ai quali si riferisce la RT nell'affermare che le operazioni dei soggetti privati sono di ammontare non rilevante nell'ambito della totalità dell'IVA riscossa per importazioni; da tale assunto, infatti, la RT fa discendere la conclusione che sono di entità trascurabile anche gli effetti finanziari associabili all'esenzione IVA dei relativi servizi accessori.

Articolo 13

(Modifiche alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto relativa a talune operazioni intra-UE. Caso Pilot 6286/14/TAXU)

L'articolo 13, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, contiene modifiche di due articoli del decreto-legge n. 331 del 1993¹⁰, relativi rispettivamente agli acquisti intracomunitari (articolo 38) e alle cessioni intracomunitarie non imponibili (articolo 41).

In particolare, la lettera *a*) del comma 1 modifica l'articolo 38, comma 5, lettera *a*), del predetto decreto-legge n. 331, per quanto riguarda l'individuazione delle operazioni che non costituiscono acquisti intracomunitari, specificando che l'introduzione nel territorio dello Stato italiano di beni oggetto di perizie, di operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali non è considerata acquisto intracomunitario nel caso in cui tali beni siano successivamente trasportati o spediti al committente – che sia soggetto passivo dell'imposta – nello Stato membro di provenienza dei beni medesimi¹¹.

La lettera *b*) del medesimo comma 1 modifica l'articolo 41, comma 3, del citato decreto-legge n. 331, con riferimento alla definizione delle cessioni di beni intracomunitari non imponibili in Italia, stabilendo che i trasferimenti in altro Stato membro di beni i quali siano oggetto di perizie, di operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali sono considerati come cessioni intracomunitarie non imponibili solo qualora i predetti beni siano successivamente trasportati o spediti al committente (il quale sia soggetto passivo d'imposta) nel territorio dello Stato italiano¹² ovvero per i beni inviati in altro Stato membro per essere ivi temporaneamente utilizzati per l'esecuzione di prestazioni.

La disposizione non è corredata di **RT**.

Al riguardo, si osserva che la *ratio* delle disposizioni in esame consiste nel limitare l'esclusione dal regime degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie alle sole movimentazioni di beni effettuate in relazione all'esecuzione di un'operazione di trasformazione del bene stesso che venga

¹⁰ Avente ad oggetto: "Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie".

¹¹ Rispetto alla formulazione attuale, viene eliminata la previsione in base alla quale tali trasferimenti non si considerano acquisti intracomunitari anche nel caso in cui i beni siano trasportati o spediti per conto del committente in altro Stato membro ovvero fuori del territorio dell'Unione europea.

¹² La novella proposta supera l'attuale formulazione della norma, la quale esclude dal novero delle cessioni intracomunitarie non imponibili anche i casi in cui i beni siano successivamente trasportati o spediti per conto del committente in altro Stato membro, ovvero al di fuori del territorio dell'Unione europea.

seguita dalla sua rispedizione nello Stato membro di origine; in altre parole, rispetto alla legislazione vigente, verrebbe meno la possibilità di considerare similmente acquisti e cessioni di beni che siano successivamente trasportati o spediti per conto del committente in altro Stato membro, ovvero al di fuori del territorio dell'Unione europea. Le norme proposte appaiono suscettibili di determinare effetti finanziari connessi al meccanismo operativo specifico dell'IVA¹³, in relazione all'andamento dei flussi finanziari associati agli scambi esistenti tra i vari Paesi. L'entità e la direzione di tali effetti finanziari¹⁴ non appare facilmente individuabile a priori; in ogni caso, non sembra di poter supporre, in mancanza di specifiche informazioni e dati empirici, che essi risultino necessariamente neutri nel loro complesso.

Appare pertanto opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alle possibili ricadute finanziarie connesse alle disposizioni in esame.

Articolo 14 **(Disposizioni relative alla gestione e al monitoraggio degli aiuti pubblici alle imprese)**

Il comma 1 interviene sulla disciplina contenuta nella legge n. 234 del 2012¹⁵ in materia di monitoraggio degli aiuti pubblici alle imprese.

Il comma 1, lettera *a*) modifica l'articolo 46¹⁶ della legge n. 234/2012 stabilendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, le verifiche previste dallo stesso articolo a carico delle amministrazioni che concedono aiuti (tenute ad accertare che le imprese beneficiarie non rientrino tra quelle destinatarie di un ordine di recupero di aiuti illegali non rimborsati) sono effettuate attraverso il Registro nazionale degli aiuti di Stato.

Il comma 1, lettera *b*) sostituisce l'articolo 52¹⁷ sulla banca dati già istituita presso il Ministero dello sviluppo economico per effettuare il controllo sul rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni nazionali ed europee, che assume la denominazione di Registro nazionale degli aiuti.

Rispetto alla normativa vigente¹⁸ sono tenuti a trasmettere le informazioni oltre ai soggetti concedenti anche i soggetti che gestiscono gli aiuti di Stato. Sono più puntualmente specificate le tipologie di aiuti cui le informazioni si riferiscono. Si precisa che i soggetti sono obbligati ad effettuare verifiche propedeutiche alla concessione o erogazione degli aiuti. La trasparenza e l'accessibilità dei dati contenuti sono garantite per 10 anni dalla data di concessione dell'aiuto, mentre le informazioni relative ai soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti incompatibili sono conservate e rese accessibili sino alla data dell'effettiva restituzione dell'aiuto. Si stabilisce la piena integrazione ed interoperabilità del Registro con quelli già esistenti in agricoltura e pesca. La disciplina di funzionamento del Registro è demandata ad un regolamento da emanarsi entro 120 giorni con decreto del MISE, di concerto con il MEF e il MIPAF.

¹³ A debito nelle fatture emesse e a credito nelle fatture di acquisto.

¹⁴ In termini di maggiore o minor gettito.

¹⁵ recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea".

¹⁶ dedicato agli "aiuti di Stato illegali non rimborsati".

¹⁷ in materia di "modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese".

¹⁸ Recata dal DM 18/10/2002 del Ministro delle attività produttive.

In caso di inadempimento degli obblighi di informazione e verifica è prevista la responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o erogazione degli aiuti e la risarcibilità del danno causato all'impresa beneficiaria.

Il comma 2 precisa che le informazioni contenute nel Registro sono utilizzate anche per la Relazione annuale sugli incentivi alle imprese prevista dalla legge n. 266/1997 per una valutazione dei provvedimenti in questione e per fornire elementi di monitoraggio.

La RT afferma che l'articolo disciplina la realizzazione di un «Registro nazionale degli aiuti», destinato a raccogliere le informazioni e a consentire i necessari controlli in ordine agli aiuti di Stato e agli aiuti *de minimis* concessi alle imprese a valere su risorse pubbliche, ivi inclusi quelli concessi a titolo di compensazione per i servizi di interesse economico generale.

Ai predetti fini, la norma interviene sulla pertinente disciplina contenuta nella legge n. 234 del 2012, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, sostituendo il vigente testo dell'articolo 52, in materia di modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese e recando conseguenti modifiche all'articolo 46, dedicato agli aiuti di Stato illegali non rimborsati.

L'istituzione del Registro, volta a dare piena esecuzione alle norme europee e nazionali in materia di monitoraggio, pubblicità e trasparenza degli aiuti di Stato e indicata tra gli impegni assunti in sede di Accordo di partenariato con la Commissione europea, adottato in data 29 ottobre 2014, è realizzata prevedendo lo sviluppo degli strumenti operativi esistenti e, in particolare, della Banca dati anagrafica (BDA), già istituita presso il Ministero dello sviluppo economico per effetto dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57.

La BDA, assicurando la raccolta, il monitoraggio e il controllo delle informazioni provenienti da tutte le amministrazioni che gestiscono aiuti alle imprese, tenuti alla trasmissione delle informazioni con cadenza trimestrale, già costituisce un registro nazionale, al quale risultano oggi accreditati numerosi enti tra amministrazioni pubbliche, soggetti o enti gestori e camere di commercio.

Tuttavia, la scarsa effettività delle disposizioni, in assenza di una previsione di tipo sanzionatorio in caso di omessa trasmissione delle informazioni alla BDA, e l'ampliamento degli obblighi di controllo e pubblicità derivanti dai recenti interventi del legislatore europeo rendono necessario un aggiornamento dei flussi informativi consentiti dall'attuale sistema. A tal fine la BDA viene: ampliata nei contenuti, al fine di consentire il monitoraggio e i controlli non solo delle agevolazioni in regime *de minimis*, ma di tutte le tipologie di aiuti di Stato, esentate dall'obbligo di notifica o notificate ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, nonché di effettuare le verifiche relative ai soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti incompatibili illegali; riprogettata per prevedere, tra l'altro, l'interoperabilità applicativa con altre banche dati esistenti; dotata di un apparato normativo sanzionatorio, a garanzia

dell'adempimento degli obblighi di utilizzo da parte dei soggetti che concedono gli aiuti oggetto del censimento, superando i limiti applicativi oggi esistenti. Sotto tale ultimo profilo, in coerenza anche con le disposizioni del decreto legislativo n. 33 del 2013, il comma 7 del nuovo articolo 52 prevede che l'utilizzo del Registro divenga condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono la concessione o l'erogazione dell'aiuto, oltre ai profili di responsabilità patrimoniale in caso di violazione degli obblighi di trasmissione delle informazioni e di consultazione del Registro stesso.

La necessaria conseguente opera di reingegnerizzazione della vigente BDA (che rappresenta la via più immediata e meno onerosa per assicurare la conformità agli obblighi di monitoraggio e verifica degli aiuti di Stato) non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Agli oneri derivanti dall'istituzione del nuovo sistema si farà fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Per la necessaria conseguente opera di riprogettazione della vigente BDA (che rappresenta la via più immediata e meno onerosa per assicurare la conformità agli obblighi di monitoraggio e verifica degli aiuti di Stato), è previsto un costo complessivo di 2 milioni di euro, quantificati annualmente come da tabella seguente (Tabella 1).

Tabella 1 – Costi per annualità	2015	2016	2017	Totale
Progettazione e realizzazione della piattaforma ¹⁹	€ 500.000	€ 750.000	€ 250.000	€ 1.500.000
Infrastrutture ed esercizio ²⁰	€ 100.000	€ 200.000	€ 200.000	€ 500.000
Totale	€ 600.000	€ 950.000	€ 450.000	€ 2.000.000

Per la realizzazione del Registro si procederà tramite gare per l'acquisizione dei servizi professionali di analisi, progettazione, sviluppo e manutenzione e tramite gare e accordi con altri soggetti pubblici (Infocamere, Registri agricoltura e pesca e sistemi regionali) per la messa a punto ed esercizio dell'infrastruttura e per l'interoperabilità con altre banche dati.

La copertura dei predetti oneri è assicurata dalle residue risorse destinate all'assistenza tecnica del PON Ricerca e competitività 2007-2013, nonché del Piano di azione Coesione che ne rappresenta la prosecuzione.

Il predetto PON, infatti, individua un importo, pari a 800.000 euro, per la realizzazione della BDA, dal quale residuano risorse pari a 600.000 euro, utilizzabili nel 2015. Per il 2016 e 2017, i restanti oneri, pari a complessivi 1,4 milioni di euro, sono posti a carico della quota destinata all'assistenza tecnica del Piano di azione Coesione, che presenta adeguate disponibilità.

La Tabella 2 offre un riepilogo delle fonti di copertura finanziaria.

¹⁹ Costi derivanti dalle attività di progettazione e realizzazione del Registro, comprese attività di Analisi e progettazione della piattaforma, sviluppo software, manutenzione evolutiva ed adeguativa della BDA.

²⁰ Costi per la messa a punto dell'infrastruttura e per l'esercizio, compresi servizi di *hosting*, *hardware* e *software*, servizi di interoperabilità con altri registri e Banche Dati Nazionali e regionali.

Tabella 2 – Copertura finanziaria

Copertura finanziaria	2015	2016	2017	Totale
PON – Asse III Assistenza tecnica	€ 600.000			€ 600.000
PAC Programma: PAC MISE – DGIAI – Imprese, domanda pubblica e promozione – 2012MISE1PAC22 Linea di azione: Assistenza tecnica – 20004 Intervento: Assistenza tecnica – 79001		€ 950.000	€ 450.000	€ 1.400.000
Totale	€ 600.000	€ 950.000	€ 450.000	€ 2.000.000

La copertura è, quindi, assicurata da convenzioni di assistenza tecnica già stipulate dal Ministero dello sviluppo economico con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa (Invitalia) S.p.A., afferenti ai programmi del PON e del PAC indicati in tabella.

Al riguardo, si rileva innanzitutto che la RT prima afferma che l'opera di "reingegnerizzazione" della vigente banca dati non comporta oneri aggiuntivi e poi invece che l'opera di "riprogettazione" della medesima banca dati ha un costo di 2 milioni di euro. Andrebbe pertanto chiarito quale sia la differenza sostanziale tra le due attività o se si tratta di un refuso.

Circa gli effetti di impatto delle nuove norme sull'esistente banca dati, la RT fa riferimento ad un ampliamento dei contenuti che non sarebbero più limitati solo agli aiuti *de minimis*. In proposito si osserva che già il DM 18/10/2002 istitutivo della banca dati all'articolo 1 faceva riferimento all'ampio concetto di "agevolazioni, sotto qualsiasi forma, concesse alle imprese dalle amministrazioni pubbliche e da altri soggetti pubblici o privati, attraverso fondi pubblici". Portata innovativa sembra invece avere l'interoperabilità con i registri esistenti per i settori dell'agricoltura e della pesca.

Pertanto, andrebbero maggiormente specificati i costi di progettazione e realizzazione (che ammontano a $\frac{3}{4}$ del totale) che deriverebbero dalla normativa in esame.

A seguito di apposita richiesta, il Governo ha precisato che gli oneri annui indicati dalla RT sono da considerare come limiti massimi di spesa²¹. Sebbene la RT affermi che la riprogettazione della banca dati ha un costo complessivo di 2 milioni, alcune delle voci di costo (esercizio) indicate sembrano costituire oneri permanenti che quindi si proietterebbero anche oltre il triennio 2015-2017 e oltre la somma individuata. In proposito appare necessario acquisire l'avviso del Governo.

Si evidenzia comunque che l'onere e la relativa copertura finanziaria sono indicati esclusivamente nella RT e non nella formulazione della norma.

²¹ Dipartimento della Ragioneria dello Stato, 17 aprile 2015 prot. 32072.

Si osserva infine che l'attribuzione del diritto al risarcimento del danno all'impresa beneficiaria previsto dal comma 7 del nuovo articolo 52 potrebbe determinare nuovi oneri non previsti dalla legislazione vigente. Infatti, è ipotizzabile che l'impresa si rivolgerà all'amministrazione inadempiente e non al diretto responsabile, salva la possibilità per l'amministrazione di recuperare successivamente le somme dal responsabile ma nei limiti delle risorse di cui egli disponga.

Articolo 15
(Obblighi di monitoraggio e relazione concernenti i Servizi di interesse economico generale)

L'articolo 14 intende dare attuazione alla decisione 2012/21/UE²² relativa alle compensazioni degli obblighi di servizio pubblico esentate da previa notifica alla Commissione europea.

A tal fine, l'articolo 14 attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri il compito di assicurare l'adempimento degli obblighi di monitoraggio e informazione alla Commissione europea derivanti da disposizioni dell'Unione europea in materia di Servizi di interesse economico generale, ivi inclusa la predisposizione delle relazioni periodiche in materia di aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico. Gli enti territoriali e locali sono tenuti a fornire i dati relativi alle compensazioni concesse alle imprese alle amministrazioni centrali di settore, che redigono le relazioni di rispettiva competenza (comma 1).

Viene altresì abrogato l'articolo 47 della L. 96/2010, che verte su analoga materia (comma 2).

La RT afferma che l'articolo non comporta oneri aggiuntivi, in quanto la norma specifica quanto già previsto a legislazione vigente, rivestendo dunque carattere ordinamentale.

Al riguardo, si ricorda che l'articolo 47 della legge n. 96 del 2010 – di contenuto analogo al nuovo articolo 45 della legge n. 234 del 2012 – abrogato dall'articolo in esame, prevedeva una specifica clausola di invarianza d'oneri²³. Tuttavia, l'articolo 30 del disegno di legge prevede una generale clausola di invarianza finanziaria applicabile anche all'articolo in esame. Sembra in ogni caso opportuna una conferma che le amministrazioni interessate possano svolgere le attività in questione la cui frequenza dovrebbe passare da triennale a

²² Decisione della Commissione 2012/21/UE, riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale, pubblicata sulla GUCE L 7/4 dell'11/1/2012.

²³ Art. 47, co. 3: Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

biennale²⁴ con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Capo VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO E DI POLITICA SOCIALE

Articolo 16

(Disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili. Caso EU Pilot 6155/14/EMPL)

L'articolo modifica l'articolo 88, comma 2, lettera *g-bis*) del D.Lgs. 81/2008, estendendo il campo di applicazione delle misure per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai lavori edili o di ingegneria civile che si svolgono all'interno di cantieri temporanei o mobili, con esclusione dei soli lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile.

La RT afferma che le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, in quanto le stesse sono rivolte al settore privato.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare, nel presupposto che le disposizioni in esame – come indicato dalla RT – siano rivolte al settore privato. Andrebbe però acquisita conferma che non sussistano effetti finanziari con riferimento ad enti che, benché costituiti in forma privatistica, appartengano al comparto della pubblica amministrazione ai fini dei conti europei.

A tale proposito la rappresentante del Governo durante l'esame in prima lettura²⁵ ha risposto che la disposizione introdotta dall'articolo 14, in materia di salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, non comporterà nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica alla luce della clausola di invarianza finanziaria contenuta nel decreto legislativo n. 81 del 2008 (cosiddetto «testo unico in materia di sicurezza sul lavoro»), in cui la citata disposizione si inserisce²⁶. Tale risposta andrebbe ulteriormente chiarita considerato che la clausola era evidentemente riferita alle norme adottate contestualmente ad essa e pertanto non parrebbe idonea ad escludere effetti di norme successive. Peraltro la neutralità finanziaria andrebbe comunque adeguatamente dimostrata.

²⁴ L'articolo 9 della decisione 2012/21/UE prevede infatti una cadenza biennale delle relazioni, anziché triennali previsto dal citato articolo 47 della legge n. 96 del 2010.

²⁵ Cfr. Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, giovedì 23 aprile 2015, Bilancio, tesoro e programmazione (V).

²⁶ L'art. 305 del D.Lgs. 81/2008 prevede in effetti che fatto salvo quanto disposto dall'articolo 11, commi 1 e 2, dall'esecuzione del decreto, ivi compreso quanto disposto dagli articoli 5 e 6, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti derivanti dal presente decreto attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse, umane, strumentali ed economiche, allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni.

Articolo 17
***(Disposizioni di attuazione della direttiva 2009/13/CE sul lavoro marittimo.
Procedura di infrazione n. 2014/0515)***

L'articolo, ai fini del completo recepimento della direttiva 2009/13/CE sul lavoro marittimo, interviene sulla normativa vigente modificando la nozione di armatore (comma 1) e al comma 2 introduce gli articoli 5-*bis* e 38-*bis* del D.Lgs. 271/1999: il primo prevede che con decreto interministeriale sia svolta una ricognizione volta ad accertare la sussistenza di lavori pericolosi per la salute e la sicurezza dei minori di anni 18 e di conseguenza siano individuati i settori vietati per i minori; il secondo determina la relativa sanzione amministrativa pecuniaria (da 516 euro a 2.582 euro) per chi contravviene a detto divieto (comma 2).

La RT afferma che le norme sono di carattere ordinamentale e, pertanto, non comportano effetti finanziari.

Con riferimento alle sanzioni amministrative pecuniarie comminate ai contravventori il divieto di adibire minori allo svolgimento di lavori per motivi di salute e sicurezza, la RT precisa che, in base all'articolo 41 del D.Lgs. 271/1999, all'accertamento delle violazioni e all'applicazione delle sanzioni amministrative provvede l'Autorità marittima. Pertanto, la nuova sanzione rientra nei normali compiti di vigilanza della predetta Autorità, già previsti a legislazione vigente.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare nel presupposto – su cui appare utile acquisire una conferma dal Governo – che i compiti aggiuntivi in capo all'Autorità marittima, connessi all'introduzione di nuovi divieti nel settore del lavoro marittimo e delle correlate sanzioni per i trasgressori, vengano svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Per quanto riguarda la ricognizione prevista dal comma 2, non ci sono osservazioni, alla luce dei chiarimenti forniti nel corso dell'esame in prima lettura²⁷.

Articolo 18
***(Disposizioni in materia di cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso
organizzazioni internazionali – Procedura di infrazione n. 2014/4168)***

Il comma 1 dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, ai cittadini UE, ai cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti nell'UE e ai beneficiari di protezione internazionale che hanno lavorato nel territorio dell'UE o della Confederazione elvetica alle dipendenze di Organizzazioni internazionali è data facoltà di cumulare i periodi assicurativi maturati presso le medesime Organizzazioni internazionali con determinati periodi assicurativi (assicurazione generale obbligatoria (AGO) per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti;

²⁷ Il rappresentante del Governo nella seduta del 3 giugno 2015 della Commissione Bilancio della Camera ha dichiarato che la ricognizione dei lavori ai quali è vietato adibire minori di anni 18, di cui all'articolo 16, sarà effettuata nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, posto che trattasi di attività conoscitiva che sarà compiuta principalmente attraverso riunioni nel corso delle quali saranno sentite le associazioni degli armatori e dei marittimi.

gestioni speciali di detta assicurazione per i lavoratori autonomi; gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995; regimi speciali sostitutivi ed esclusivi della citata AGO; forme obbligatorie di previdenza dei liberi professionisti gestite da persone giuridiche private).

Il comma 2 prevede che il cumulo di cui al comma 1 può essere richiesto, se necessario per il conseguimento del diritto a pensione di vecchiaia, invalidità e superstiti, purché la durata totale dei periodi di assicurazione maturati, ai sensi della legislazione italiana, sia almeno di 52 settimane e a condizione che i periodi da cumulare non si sovrappongano.

Il comma 3 dispone che il cumulo è conseguibile a domanda dell'interessato da presentare all'istituzione previdenziale italiana presso la quale lo stesso ha maturato periodi assicurativi. Nell'ipotesi in cui un ex dipendente di un'Organizzazione internazionale acquisisca il diritto alle prestazioni previste dalla normativa italiana senza che sia necessario cumulare i periodi di assicurazione maturati presso l'Organizzazione internazionale, l'istituzione previdenziale italiana calcola la pensione esclusivamente in base ai periodi assicurativi maturati nel sistema pensionistico italiano. Nell'ipotesi, invece, in cui un ex dipendente di un'Organizzazione internazionale acquisisca il diritto soltanto tramite il cumulo dei periodi assicurativi, l'istituzione previdenziale italiana prende in considerazione i periodi assicurativi compiuti nel regime pensionistico dell'Organizzazione internazionale, ad eccezione di quelli che sono stati oggetto di rimborso, come se fossero stati effettuati ai sensi della legislazione italiana, e calcola l'ammontare della prestazione esclusivamente in base ai periodi assicurativi compiuti ai sensi della legislazione italiana.

Il comma 4 chiarisce che le prestazioni pensionistiche liquidate sono da considerare pensioni per tutto quanto concerne gli effetti derivanti dall'applicazione della legislazione italiana.

Il comma 5 stabilisce che i periodi di lavoro presso l'Organizzazione internazionale possono essere riscattati nel sistema pensionistico italiano secondo la normativa relativa al riscatto dei periodi di lavoro svolti all'estero, anche dai superstiti del dipendente dell'Organizzazione internazionale.

Il comma 6 prevede che i trattamenti pensionistici derivanti dal cumulo decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di cumulo. In caso di pensione ai superstiti la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa.

Il comma 7 consente che lo scambio di informazioni e di notizie con le organizzazioni internazionali può avvenire anche attraverso modalità informatiche.

Il comma 8 impone che i dati personali trasmessi sono tenuti riservati e possono essere utilizzati esclusivamente al fine di applicare il presente articolo, nel rispetto della normativa in vigore sulla protezione dei dati.

Il comma 9 provvede alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in euro 340.000 per l'anno 2016, 456.000 per l'anno 2017, 590.000 per l'anno 2018, 695.000 per l'anno 2019, 895.000 per l'anno 2020, 1.260.000 per l'anno 2021, 1.655.000 per l'anno 2022, 2.085.000 per l'anno 2023, 2.610.000 per l'anno 2024, 3.260.000 per l'anno 2025, 4.070.000 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

È inoltre prevista una clausola di salvaguardia, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge n. 196 del 2009, in base alla quale l'INPS provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente comma e riferisce in merito al Ministro del lavoro e al Ministro dell'economia. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui al presente comma, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia, sentito il Ministro del lavoro, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggiore onere risultante dall'attività di monitoraggio, in via prioritaria del Fondo nazionale per le politiche sociali, ed eventualmente del Fondo sociale per occupazione e formazione.

Il comma 10 dispone che le maggiori risorse derivanti dall'attuazione del comma 9 del presente articolo, pari a 3.614.000 euro per l'anno 2017, a 3.480.000 euro per l'anno 2018, a

3.375.000 euro per l'anno 2019, a 3.175.000 euro per l'anno 2020, a 2.810.000 euro per l'anno 2021, a 2.415.000 euro per l'anno 2022, a 1.985.000 euro per l'anno 2023, a 1.460.000 euro per l'anno 2024 e a 810.000 euro per l'anno 2025, sono destinate al Fondo per interventi strutturali di politica economica.

La RT non analizza l'articolo, introdotto dalla Camera dei deputati.

Il Governo, a seguito di specifica richiesta, durante l'esame presso la Camera dei deputati ha affermato che: l'applicazione della disciplina in materia di cumulo dei periodi di assicurazione per lavoro svolto presso organizzazioni internazionali non determina l'erogazione anticipata di trattamenti di fine rapporto; gli oneri derivanti dall'articolo possono essere considerati in senso lato funzionali all'adempimento di obblighi internazionali e, in quanto tali, imputabili all'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; all'articolo appare necessario imputare all'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale un onere a regime, a decorrere dall'ultimo anno del triennio 2015-2017, corrispondente all'onere annuale massimo di 4.070.000 euro, valutando l'opportunità di destinare le maggiori risorse di copertura che ne conseguono al fondo per gli interventi strutturali di politica economica; la clausola di salvaguardia finanziaria appare correttamente formulata, in considerazione sia dell'esiguità degli oneri da coprire sia delle risorse disponibili sui fondi oggetto della clausola stessa²⁸.

Si ritiene opportuno presentare la seguente tabella riepilogativa degli effetti finanziari del presente articolo:

(euro)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Oneri	340.000	456.000	590.000	695.000	895.000	1.260.000	1.655.000	2.085.000	2.610.000	3.260.000	4.070.000
Risorse		3.614.000	3.480.000	3.375.000	3.175.000	2.810.000	2.415.000	1.985.000	1.460.000	810.000	

Al riguardo, si osserva che non si dispone di elementi di valutazione in ordine alla congruità della quantificazione dell'onere recata dal comma 9 e delle entrate di cui al comma 10. Sarebbe auspicabile l'acquisizione di dati in materia, con particolare riferimento alla platea dei soggetti interessati in possesso dei requisiti previsti dalle norme ai fini della totalizzazione, suddivisi per classi di età, e alla stima dell'onere pensionistico medio annuo pro capite in ragione del cumulo. Andrebbe poi chiarito se si è tenuto conto dei maggiori oneri per l'erogazione dei trattamenti di fine servizio rispetto alla spesa già inclusa nei tendenziali di spesa, nell'ipotesi – peraltro ragionevole – che almeno una quota di tali soggetti sia dipendente da pubbliche amministrazioni. Non si hanno rilievi in ordine alla copertura del predetto onere, né rispetto alla clausola di copertura,

²⁸ Cfr. resoconto Commissione Bilancio, Camera dei deputati, 3 giugno 2015.

atteso che i fondi indicati presentano le occorrenti disponibilità e un sufficiente grado di modulabilità degli oneri previsti a loro carico.

Con riferimento alla clausola di salvaguardia, sarebbe opportuno acquisire un chiarimento sull'effettiva rimodulabilità del Fondo sociale per occupazione e formazione (capitolo 2230 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali), non evidenziata in bilancio.

Capo VII DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE PUBBLICA E SICUREZZA ALIMENTARE

Articolo 19

(Disposizioni relative al sistema di identificazione degli animali della specie bovina. Attuazione della direttiva 2014/64/UE, che modifica la direttiva 64/432/CEE per quanto concerne le basi di dati informatizzate che fanno parte delle reti di sorveglianza degli Stati membri)

L'articolo sostituisce integralmente l'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 196 del 1999, riguardante il sistema di identificazione degli animali della specie bovina e, in particolare, la tipologia delle informazioni minime da inserire nella banca dati che ciascun Stato membro alimenta nell'ambito della rete di sorveglianza operante a livello comunitario.

La RT afferma che le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, poiché la norma concerne l'inserimento di nuovi dati all'interno di banche dati e formulari già esistenti.

Al riguardo, nulla da osservare, nel presupposto che le banche dati attualmente in uso siano effettivamente compatibili con le informazioni da inserire nell'ambito della rete di sorveglianza europea.

Articolo 20

(Disposizioni in materia di organismi geneticamente modificati. Attuazione delle misure transitorie di cui all'articolo 26-quater della direttiva 2001/118/CE – Caso EU-Pilot 3972/12/SNCO)

Il comma 1 prevede che nelle more dell'attuazione della direttiva 2015/412/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio, ai fini dell'applicazione delle misure transitorie di cui all'articolo 26-quater della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il Ministro delle politiche agricole

alimentari e forestali richiede alla Commissione europea, entro il 3 ottobre 2015, l'adeguamento dell'ambito geografico delle notifiche o delle domande presentate o delle autorizzazioni alla coltivazione di OGM già concesse anteriormente al 2 aprile 2015.

Il comma 2 stabilisce che qualora il notificante o il richiedente confermi l'ambito geografico della sua notifica o domanda iniziale, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, possono essere adottate misure che limitano o vietano in tutto il territorio nazionale o in parte di esso la coltivazione di un OGM o di un gruppo di OGM definiti in base alla coltura o al tratto, una volta autorizzati ai sensi della parte C della direttiva 2001/18/CE, o del regolamento (CE) n. 1829/2003.

Il comma 3 punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque viola i divieti di coltivazione introdotti ai sensi dei commi 1 e 2 con la multa da euro 25.000 a euro 50.000. L'autore del delitto di cui al presente comma è tenuto altresì a rimuovere, a proprie cura e spese, secondo le prescrizioni del competente organo di vigilanza nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, le coltivazioni di sementi vietate e a realizzare misure di riparazione primaria e compensativa nei termini e con le modalità definiti dalla regione competente per territorio.

Il comma 4 conferma i divieti di coltivazione introdotti con atti adottati, anche in via cautelare, ai sensi degli articoli 53 e 54 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Il comma 5 apporta alcune modificazioni all'articolo 1 del decreto legislativo n. 212 del 2001, modificando in parte i riferimenti normativi (disponendo che si faccia riferimento al decreto legislativo n. 224 del 2003, anziché al n. 92 del 1993) e sopprimendo disposizioni che regolavano questioni ora disciplinate dal presente articolo (per esempio in materia di sanzioni).

La RT non analizza l'articolo.

Al riguardo, nulla da osservare.

Capo VIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE

Articolo 21

(Disposizioni relative alla cattura di richiami vivi. Procedura di infrazione n. 2014/2006)

La disposizione, nel sostituire l'art. 4, comma 3, della legge n. 157 del 1992, dispone che l'attività di cattura di uccelli per l'inanellamento e per la cessione ai fini di richiamo possa essere svolta esclusivamente con mezzi, impianti o metodi di cattura che non siano vietati ai sensi dell'allegato IV alla direttiva 2009/147/UE. Si conferma che l'attività di cattura venga svolta da impianti della cui autorizzazione siano titolari le province e che siano gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dall'ISPRA. L'autorizzazione alla gestione di tali impianti è concessa dalle regioni su parere dell'ISPRA, il quale svolge compiti di controllo e di certificazione dell'attività svolta dagli impianti stessi e ne determina il periodo di attività.

La RT afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che l'Istituto superiore per la ricerca e la

protezione ambientale (ISPRA) provvederà con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, atteso quanto affermato dalla RT, nulla da osservare.

Articolo 22

(Divieto di commercio di specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo. Caso EU Pilot 5391/13/ENVI)

La disposizione modifica la lettera *cc)* del comma 1 dell'articolo 21 della legge n. 157 del 1992, introducendo il divieto di commercio in Italia di esemplari vivi, non provenienti da allevamenti, di specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati UE, anche se importati dall'estero.

La RT afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di norma di natura ordinamentale.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 23

(Disposizioni finalizzate al corretto recepimento della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio. Procedura di infrazione n. 2014/2123)

La norma contiene una serie di modifiche alla disciplina degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio (contenuta negli articoli 217-226 di cui si compone il titolo II della parte quarta del Codice ambientale – decreto legislativo n. 152 del 2006), al fine di superare i rilievi della Commissione europea relativi al non corretto recepimento della cosiddetta direttiva imballaggi (direttiva 94/62/UE).

In particolare, si amplia l'ambito di applicazione della disciplina degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio stabilendo che tale disciplina riguarda la gestione di tutti gli imballaggi immessi nel mercato dell'Unione europea e che nel novero dei soggetti coinvolti ricadano tutti i produttori o gli utilizzatori di imballaggi o rifiuti di imballaggio.

Si garantisce l'immissione sul mercato nazionale degli imballaggi conformi alla disciplina dettata dal titolo II della parte quarta del Codice ambientale e ad ogni altra disposizione normativa adottata nel rispetto di quanto previsto dalla direttiva 94/62/CE.

Vengono poi modificate le definizioni di "riciclaggio organico" e di "accordo volontario" contenute al comma 1 dell'articolo 218 per renderle perfettamente aderenti alle corrispondenti definizioni contemplate dalla direttiva europea.

Si modifica il comma 3 dell'articolo 226, circa le caratteristiche degli imballaggi oggetto di commercializzazione, al fine di renderlo più rispondente alla direttiva in materia di requisiti essenziali per gli imballaggi.

Infine, si specifica che gli obiettivi di riciclaggio per i materiali contenuti nei rifiuti di Imballaggio, previsti nell'allegato E alla parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono da conseguire entro la fine del 2008.

La RT afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 24

(Disposizioni relative allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio – Caso EU-Pilot 7334/15/CLIM)

La disposizione apporta alcune modifiche al decreto legislativo n. 162 del 2011, di attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio, nonché di modifica delle direttive 85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del Regolamento (CE) n. 1013/2006.

In particolare, si vieta lo stoccaggio di CO₂ in un sito di stoccaggio il cui complesso di stoccaggio si estende oltre il territorio italiano o l'ambito della zona economica esclusiva e della piattaforma continentale definita nella convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 (UNCLOS), salvo appositi accordi nei termini di legge.

Nelle attività comprese nel programma lavori della licenza di esplorazione viene prevista la possibilità oltre che di sperimentazione anche di monitoraggio relativo all'iniezione di CO₂.

Si ampliano i casi in cui il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto può prescrivere provvedimenti correttivi che il gestore è tenuto ad adottare al fine di salvaguardare la salute pubblica e l'ambiente in caso di fuoriuscite o irregolarità significative.

Si dispone in merito alla giurisdizione competente in caso di controversie transfrontaliere.

Infine, per il trasporto transfrontaliero di CO₂, si prevede che in caso di siti di stoccaggio ubicati in contesto transfrontaliero i Ministeri competenti promuovono la stipula di accordi specifici non con i Paesi non appartenenti all'Unione europea ma con gli Stati membri dell'UE.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, andrebbe chiarito se l'introduzione della fase di monitoraggio relativo all'iniezione di CO₂, ai fini della valutazione del complesso di stoccaggio, possa essere adempiuta dalle amministrazioni competenti al rilascio delle licenze di esplorazione, con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

Capo IX

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA

Articolo 25

(Disposizioni relative allo stoccaggio di scorte petrolifere. Procedura di infrazione n. 2015/4014)

L'articolo modifica il decreto legislativo n. 249 del 2012, specificando che l'attuale obbligo di detenere le scorte nel territorio nazionale e quello di assicurare che almeno un numero minimo di giorni del proprio obbligo di stoccaggio sia garantito detenendo prodotti costituiti esclusivamente sul territorio dello Stato italiano fanno comunque salvo il principio che i diritti di delega di un operatore economico siano superiori al 30 per cento degli obblighi di stoccaggio a esso imposti.

La RT non analizza l'articolo.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 26

(Disposizioni per la corretta attuazione del terzo pacchetto energia. Procedura di infrazione n. 2014/2286)

L'articolo modifica il decreto legislativo n. 93 del 2011, trasferendo innanzitutto funzioni regolatorie (per esempio in materia di bilanciamento del merito economico o di accesso alle infrastrutture transfrontaliere per l'importazione o l'esportazione di energia elettrica) dal MISE all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico. Si prevede poi che il gestore trasmette annualmente all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico e al Ministero dello sviluppo economico il piano decennale di sviluppo della rete, che contiene misure efficaci atte a garantire l'adeguatezza del sistema e la sicurezza di approvvigionamento, tenendo conto anche dell'economicità degli investimenti e della tutela dell'ambiente. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ricevuto il piano, lo sottopone alla consultazione degli utenti della rete effettivi o potenziali secondo modalità aperte e trasparenti e rende pubblici i risultati della consultazione. Il Ministero dello sviluppo economico valuta invece la coerenza del piano decennale di sviluppo della rete con la strategia energetica nazionale, con i programmi infrastrutturali derivanti da accordi internazionali firmati dal Governo italiano e con l'esigenza di garantire, nel medio e lungo termine, la sicurezza degli approvvigionamenti, senza pregiudizio delle competenze dell'autorità di regolazione per quanto riguarda il piano decennale di sviluppo della rete.

Ulteriori compiti di valutazione, anche al fine di una sua revisione, e di monitoraggio dell'attuazione del piano decennale di sviluppo della rete sono demandati alla citata Autorità.

Inoltre, nei casi in cui il Gestore, per cause a esso imputabili, non realizzi un investimento che, in base al piano decennale di sviluppo della rete, doveva essere realizzato nel triennio successivo, e nei casi in cui la mancata realizzazione costituisca ostacolo all'accesso al sistema o allo sviluppo concorrenziale del mercato del gas naturale, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico impone al Gestore di realizzare l'investimento medesimo entro un termine definito, purché tale investimento sia ancora pertinente sulla base del più recente piano decennale di sviluppo della rete.

La lettera e) dell'articolo stabilisce che in attuazione dell'allegato I, punto 1, lettera j), della direttiva 2009/72/CE e della direttiva 2009/73/CE, i consumatori ricevono un conguaglio definitivo a seguito di un eventuale cambio del fornitore di energia elettrica o di gas naturale non oltre sei settimane dopo aver effettuato il cambio di fornitore.

La lettera f) rimodula le sanzioni amministrative pecuniarie che sono irrogate dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico per violazioni delle disposizioni del decreto legislativo n. 93 del 2011. Esse non possono essere inferiori a 2.500 euro e non possono superare il 10 per cento del fatturato realizzato dall'impresa verticalmente integrata, o dal gestore di trasmissione, nell'ultimo esercizio chiuso prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio.

Infine l'articolo stabilisce che in caso di violazione persistente da parte del Gestore degli obblighi su di esso incombenti ai sensi della direttiva 2009/73/CE, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico assegna a un gestore di trasporto indipendente tutti o alcuni specifici compiti del Gestore.

La RT non considera il presente articolo.

Al riguardo, andrebbe acquisita documentata conferma che i nuovi e maggiori compiti di regolazione, controllo, valutazione e correzione demandati all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico possano essere svolti a valere sulle risorse finanziarie, umane e strumentali ordinariamente disponibili.

Capo X

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE

Articolo 27

(Capacità europea di risposta emergenziale)

L'articolo reca disposizioni concernenti la partecipazione italiana al meccanismo unionale di protezione civile in attuazione della Decisione 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013. Il comma 1, al fine di assicurare la partecipazione dell'Italia all'organizzazione della capacità europea di risposta emergenziale (EERC), autorizza l'impiego di moduli, di mezzi, di attrezzature e di esperti qualificati del Servizio nazionale di protezione civile. Il comma 2 autorizza il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri ad attivare e coordinare le predette risorse a seguito della richiesta di assistenza da parte del Centro di coordinamento europeo della risposta alle emergenze (ERCC) e, come aggiunto in sede referente, dandone comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti. Il comma 3 consente al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri di avviare iniziative finalizzate ad attivare le misure rientranti nella capacità europea di risposta emergenziale anche stipulando apposite convenzioni ed accordi con amministrazioni ed organizzazioni.

La RT annessa al ddl iniziale a.c. 2977 ribadisce che il dispositivo concerne la partecipazione del Governo italiano al meccanismo unionale di protezione civile e che esso non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal momento che, oltre al richiamato contributo europeo²⁹, prevede l'eventuale attivazione delle risorse nazionali nell'ambito delle disponibilità di bilancio a tal fine stanziato per l'ordinario funzionamento della risposta alle emergenze.

Agli oneri connessi alle attività di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo in rassegna si provvede, nel limite massimo di 200.000 euro annui, a valere sul capitolo 742 – «*Spese relative alle ricorrenti emergenze*» del bilancio del Dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Tale limite di spesa di 200.000 euro annui, da intendersi come limite massimo di natura autorizzativa, a valere sulle risorse ordinarie stanziato per il funzionamento del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del

²⁹ L'art. 19, della Dec. n. 1313/2013/UE fissa la dotazione finanziaria per l'attuazione del meccanismo unionale di protezione civile nel periodo 2014-2020 in euro 368.428.000. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio entro i limiti del quadro finanziario pluriennale (par. 1). L'assegnazione finanziaria di cui al par. 1 può coprire anche le spese di preparazione, monitoraggio, controllo, revisione contabile e valutazione.

Consiglio dei ministri, è stato determinato in considerazione della richiamata natura circoscritta dei concorsi eventualmente attivabili.

Al riguardo, preliminarmente si osserva che in base alla Costituzione non è consentita la copertura sul bilancio vigente di nuovi oneri, pertanto la destinazione di risorse a valere sul capitolo 742 non sembrerebbe conforme. Peraltro soltanto la RT indica il limite massimo di 200.000 euro annui, mentre le norme non pongono alcun tetto di spesa.

Inoltre, andrebbero richieste rassicurazioni in merito all'effettiva sostenibilità di tali iniziative, a valere delle sole risorse indicate (200.000 euro) in relazione al capitolo n. 742 del Bilancio di previsione della PCM per il 2015³⁰. Tali rassicurazioni andrebbero peraltro estese anche alle annualità 2016 e 2017 nelle quali non risultano iscritte risorse sufficienti a coprire l'onere³¹.

Per i profili di quantificazione, pur prendendo atto degli elementi forniti dal Dipartimento della Protezione Civile nel corso dell'esame in prima lettura³², al fine di comprovare l'adeguatezza del limite di spesa previsto, andrebbero inoltre richiesti i parametri, a valore e non, adottati nella definizione della stima della spesa per ogni missione prevista (*intra* UE ed *extra* UE), nonché la certificazione dalla loro piena corrispondenza alla legislazione vigente.

Capo XI **ALTRE DISPOSIZIONI**

Articolo 28

(Introduzione dell'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

La norma istituisce un Fondo per far fronte alle spese per il recepimento della normativa europea, qualora non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti

³⁰ In proposito, va infatti segnalato che la dotazione finanziaria per il 2015 del capitolo n. 742 del Bilancio della presidenza del Consiglio dei Ministri, è stata drasticamente ridotta dell'87 per cento rispetto al 2014 (da 3,204 milioni ad appena 416 mila euro), mentre gli importi sono poi ridotti a 166.594 euro nel 2016 e 144.292 nel 2017. Cfr. IPZS, GAZZETTA UFFICIALE, *Supplemento ordinario n. 3*, del 15 gennaio 2015, pagina 151 e 205.

³¹ Per le annualità 2016 e 2017, a fronte delle obiezioni rilevate in prima lettura circa l'inadeguatezza della dotazione del citato capitolo, il Dipartimento della protezione civile ha risposto che " per le suddette attività potrebbe farsi ricorso all'integrazione delle somme rivenienti dal rimborso che la Commissione europea elargisce per i costi sostenuti per le missioni, connesse al verificarsi di disastri". Cfr. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, Dipartimento della Protezione Civile, Nota CG/0020624 del 22 Aprile 2015. Cfr. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, Dipartimento della Protezione Civile, Nota n. CG/0018999 del 14 aprile 2015.

³² Sul punto, Il Dipartimento della Protezione Civile ha spiegato che la stima dei 200 mila euro scaturisce dalla previsione sulla base delle esperienze pregresse di "un modulo per contribuire alla capacità di risposta europea, composto di mezzi, materiali ed attrezzature, e di un *team* di circa 50/60 unità" per un costo medio per missione di 50.000 euro per i paesi europei e 100.000 per quelli extra UE.

amministrazioni. La dotazione del Fondo è pari a 10 milioni di euro per l'anno 2015 e 50 milioni di euro a decorrere dal 2016. Al relativo onere si provvede, quanto a euro 10 milioni per l'anno 2015, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte nel Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie³³ e quanto a euro 50 milioni a decorrere dal 2016, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze³⁴.

Nel corso dell'esame in sede consultiva della norma in esame da parte della V Commissione della Camera, la Commissione ha espresso parere favorevole sull'articolo, subordinatamente al rispetto di una condizione volta a garantire il rispetto dell'art. 81 della Costituzione³⁵.

L'articolo, aggiunto durante l'esame presso la Camera dei deputati, è al momento sprovvisto di **RT**.

La Relazione tecnico finanziaria presentata in calce all'emendamento del governo, afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico dei saldi di finanza pubblica, in quanto il Fondo viene alimentato mediante riduzione dello stanziamento previsto alla Tabella A della legge 190/14, alla voce dell'accantonamento per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate relative al Ministero dell'Economia e delle Finanze, che peraltro era stato alimentato mediante riduzione del fondo di rotazione *ex art. 5* legge 183/87, conservandone dunque tutte le finalità. Non ci sono nuovi o maggiori oneri a carico dei saldi di finanza pubblica neanche per la copertura dell'annualità 2015, in quanto il fondo di rotazione presenta sufficienti disponibilità con gli stanziamenti già previsti a legislazione vigente.

Al riguardo, per i profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare essendo l'onere limitato allo stanziamento previsto.

In merito ai profili di copertura finanziaria (comma 3), si evidenzia che la copertura sul 2015 avviene a valere su risorse in conto capitale (Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie), mentre a partire dal 2016 sarà alimentata da risorse di parte corrente. Sarebbero pertanto necessari ragguagli circa la tipologia di spese che l'istituendo Fondo per il recepimento della normativa europea dovrà soddisfare che chiariscano le ragioni di una differente tipologia di risorse approntate a copertura, ricordando che la copertura di spese correnti a valere su spese per investimenti non è consentita dalla legge di contabilità e che normalmente le risorse in conto capitale sono scontate in modo differente sui saldi tendenziali di fabbisogno e indebitamento netto.

³³ Il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie reca 4.950 mln nel 2015.

³⁴ In base alla tabella A allegata alla legge di stabilità 2015 (n. 190 del 2014), il fondo speciale di parte corrente del MEF reca 111 mln nel 2016 e 164 mln nel 2017.

³⁵ La condizione riguardava la precisazione che gli oneri per 50 mln dal 2016 fossero "annui" nonché la riscrittura del cpv. art. 41-*bis*, comma 3, e l'introduzione di un cpv. art. 41-*bis*, comma 3-*bis*. V Commissione, seduta del 6 maggio 2015.

Articolo 29
(Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 234)

L'articolo, introdotto durante l'esame in prima lettura, modifica in più punti le disposizioni della legge n. 234 del 2012, sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. In particolare, il comma 1 interviene sulle norme contenute all'articolo 2 (*Comitato interministeriale per gli affari europei*), all'articolo 31 (*Procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite dal Governo con la legge di delegazione europea*) e all'articolo 36 (*Attuazione di atti di esecuzione dell'Unione europea*) della legge n. 234/2012.

Più specificamente, la lettera *a*) introduce criteri per la nomina del Segretario del CIAE (Comitato interministeriale per gli affari europei). Il nuovo comma 9-bis dell'articolo 2 ne prevede la nomina con DPCM, su proposta del Ministro per gli affari europei, ai sensi dell'articolo 19 del d.lgs. n. 165 del 2001, con riferimento agli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, e dell'articolo 9 del D.Lgs. n. 303 del 1999, tra persone di elevata professionalità e di comprovata esperienza³⁶.

La lettera *b*) modifica il termine per l'adozione dei decreti legislativi di attuazione delle direttive oggetto di deleghe conferite con la legge di delegazione europea; viene stabilito un termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive, in luogo dell'attuale termine di due mesi (articolo 31, comma 1). Questo per consentire il completamento delle procedure relative all'espressione dei pareri previsti e la pubblicazione del decreto legislativo entro i termini di scadenza per l'attuazione delle direttive nell'ordinamento nazionale, anche al fine di evitare l'avvio di procedure di contenzioso da parte della Commissione europea per mancato recepimento.

La lettera *c*), n. 1) estende agli atti dell'Unione europea contenenti adeguamenti tecnici la disciplina di attuazione in via regolamentare prevista attualmente dall'articolo 36, comma 1 per gli atti di esecuzione non autonomamente applicabili. La lettera *c*) n. 2 introduce per gli atti dell'Unione europea contenenti adeguamenti tecnici e per gli atti di esecuzione l'esercizio del potere sostitutivo statale nei confronti delle regioni e delle province autonome (nuovo comma 1-bis dell'articolo 36). L'intervento statale è previsto al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione a norme dell'Unione europea e si attiva a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della pertinente normativa europea. Gli atti statali perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione o provincia autonoma. Viene infine precisato che i provvedimenti recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute. Infine, la lettera *c*), n. 3 adegua la rubrica dell'articolo 36 alle modifiche apportate al contenuto della norma.

Il comma 2 stabilisce che dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il dispositivo è stato inserito nel corso dell'esame in prima lettura ed è al momento sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, con riferimento al comma 1, va segnalato che, ai sensi dell'articolo 6, comma 10, del vigente Regolamento di organizzazione del Dipartimento delle politiche europee³⁷ della Presidenza del consiglio dei ministri, l'incarico di responsabile dell'ufficio di Segreteria del CIAE corrisponde a

³⁶ In base alla disciplina vigente il Comitato opera al fine di concordare le linee politiche del Governo nel processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti dell'Unione europea e di consentire il puntuale adempimento dei compiti di cui alla legge n. 234/2012, tenendo conto degli indirizzi espressi dalle Camere.

³⁷ DPCM 4 febbraio 2015.

posizione dirigenziale di seconda fascia, mentre, con la modifica in esame, si eleva "implicitamente" il suddetto incarico, al rango dirigenziale di livello "generale", prevedendosi che la relativa procedura di assegnazione dell'incarico debba prevedere l'adozione di un apposito DPCM. Infatti, l'articolo 19, comma 4, del T.U.P.I. prevede espressamente tale tipologia di atto solo per gli incarichi dirigenziali di I fascia.

Sul punto, pur considerando che l'elevazione del rango di I fascia dell'ufficio dirigenziale in parola, potrebbe non accompagnarsi automaticamente al sostenimento di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ove il conferimento dell'incarico di I fascia sia opportunamente accompagnato dalla "compensazione" dei relativi effetti retributivi aggiuntivi dal mancato conferimento e/o indisponibilità di altri incarichi dirigenziali – in misura "equivalente" sotto il profilo finanziario – ovvero, mediante l'affidamento del medesimo ad un dirigente di II fascia, già appartenente ai ruoli della Presidenza del consiglio dei ministri – facoltà che è peraltro espressamente previsto dall'articolo 19 del T.U.P.I – andrebbe eventualmente valutata l'opportunità di un'integrazione alla norma, nel senso di prevedere espressamente che il conferimento dell'incarico *de quo* debba sempre accompagnarsi a misure di "compensazione" degli effetti di maggiore spesa, mediante l'attivazione dell'indisponibilità di altri incarichi dirigenziali, che ne neutralizzino l'effetto d'oneri "aggiuntivo" rispetto al quadro finanziario della spesa oggi sostenuta dall'Amministrazione in funzione degli incarichi dirigenziali che sono già previsti dalla legislazione vigente.

Sulle altre norme, in linea di principio, pur ritenendo il tenore ordinamentale delle stesse, va rammentato che la mera apposizione di un clausola di neutralità non è di per sé garanzia dell'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, a meno che la stessa non sia accompagnata da una RT contenente l'illustrazione di tutti gli elementi e i dati idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità, come previsto dall'articolo 17, comma 7, quarto periodo, della legge di contabilità.

Capo XII

DISPOSIZIONE FINALE

Articolo 30

(Clausola di invarianza finanziaria)

Il dispositivo reca la clausola di invarianza finanziaria ivi precisandosi che dall'attuazione delle disposizioni recate dal provvedimento – fatta eccezione per gli articoli 17 (*Cumulo dei periodi di assicurazione svolti presso organizzazioni internazionali*) e 26 (*Fondo*

per il recepimento della normativa europea) – non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e prevedendo che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

La RT annessa al ddl iniziale A.C. 2977 non si soffermava sulla norma (ex articolo 27).

Al riguardo, si ribadisce che l'apposizione di un clausola di neutralità non è garanzia dell'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, a meno che la stessa non sia accompagnata da una RT contenente la dettagliata illustrazione di tutti gli elementi e i dati che sono idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità, come previsto dall'articolo 17, comma 7, quarto periodo della legge di contabilità.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Giu 2015 [Elementi di documentazione n. 26](#)
Disciplina del bilancio di esercizio e consolidato per società di capitali (**Schema di D.Lgs. n. 171**)
- " [Nota di lettura n. 87](#)
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/34/UE che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione) (**Atto del Governo n. 159**)
- " [Nota di lettura n. 88](#)
Schema di decreto legislativo in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici (**Atto del Governo n. 162**)
- " [Nota di lettura n. 89](#)
Schema di decreto legislativo recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente (**Atto del Governo n. 163**)
- " [Nota di lettura n. 90](#)
Schema di decreto legislativo recante misure per la crescita e la internazionalizzazione delle imprese (**Atto del Governo n. 161**)
- " [Nota di lettura n. 91](#)
A.S. 1971: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 92](#)
A.S. 1977: "Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali"
- Lug 2015 [Elementi di documentazione n. 27](#)
Organizzazione Agenzie fiscali (**Schema di D.Lgs. n. 181**)
- " [Elementi di documentazione n. 28](#)
Stima e monitoraggio dell'evasione fiscale (**Schema di D.Lgs. n. 182**)
- " [Elementi di documentazione n. 29](#)
Semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione (**Schema di D.Lgs. n. 185**)
- " [Nota di lettura n. 93](#)
A.S. 1993: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Elementi di documentazione n. 30](#)
Revisione del sistema sanzionatorio (**Schema di D.Lgs. n. 183**)
- " [Elementi di documentazione n. 31](#)
Revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario (**Schema di D.Lgs. n. 184**)
- " [Nota di lettura n. 94](#)
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale (**Atto del Governo n. 178**)